

SCHEDA TECNICA

Il processo detto del «falso complotto Eni»

Guida alla lettura della memoria conclusiva della parte civile («Chimere processuali») e della requisitoria dei Pubblici Ministeri del 25 giugno 2026

Tribunale di Milano, Sezione III penale — proc. pen. 4659/2023 R.G.N.R. – 643/2024 R.G. dib.
Scheda redazionale, aggiornata all’8 luglio 2026

Avvertenza. Il testo pubblicato di seguito è la memoria conclusiva depositata al Tribunale dalla parte civile avv. Luca Santa Maria: un atto di parte, che espone una tesi. La requisitoria dei Pubblici Ministeri, pronunciata il 25 giugno 2026, sostiene su punti decisivi la tesi opposta. Questa scheda non prende posizione: mette in fila i dati essenziali del processo e le due letture a confronto, perché il lettore possa orientarsi nell’una e nell’altra.

I virgolettati della requisitoria citati nella memoria provengono dalla trascrizione dell’audio pubblico di Radio Radicale e sono in corso di riscontro. Tutti gli imputati si presumono non colpevoli fino a sentenza irrevocabile; lo stesso vale per gli indagati nei procedimenti connessi.

1. Il processo in breve

Autorità giudicante	Tribunale di Milano, Sezione III penale, in composizione collegiale
Numeri di ruolo	proc. pen. 4659/2023 R.G.N.R. – 643/2024 R.G. dibattimento
Denominazione corrente	processo sul «falso complotto Eni» (nelle cronache anche «depistaggio Eni»)
Imputati	12 persone fisiche e una società: Piero Amara, Vincenzo Armanna, Michele Bianco, Giuseppe Calafiore, Alessandro Ferraro, Massimo Gaboardi, Vincenzo Larocca, Giuseppe Lipera, Massimo Mantovani, Francesco Mazzagatti, Antonio Vella e Napag Italia s.r.l. in liquidazione

Reati contestati (a vario titolo)	associazione per delinquere (art. 416 c.p.); induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); calunnia (art. 368 c.p.); truffa; autoriciclaggio. Tra i capi richiamati nella memoria: capo B — calunnia del 9.2.2017 ai danni del PM Fabio De Pasquale e dell'avv. Luca Santa Maria; capo L — calunnia, dal 2.7.2019, ai danni di Claudio Descalzi e Claudio Granata
Pubblici Ministeri	Cristian Barilli e Giovanni Polizzi (dibattimento e requisitoria); le indagini furono avviate e condotte in fasi diverse da altri magistrati dell'ufficio, tra cui Laura Pedio e Paolo Storari
Parti civili	Eni S.p.A.; Claudio Descalzi (amministratore delegato Eni); Claudio Granata (dirigente Eni); avv. Luca Santa Maria, difensore di Armanna fino al 9.2.2017, persona offesa del capo B e danneggiato dal reato associativo (capo A), autore della memoria qui pubblicata
Arco temporale dei fatti	secondo le contestazioni, dal 2014-2015 al 2019; con ordinanza 21.5.2026 il Tribunale ha ritenuto le vicende successive (Equalize, «Operazione Grey») eccedenti il perimetro dei capi
Stato del processo	requisitoria conclusa il 25.6.2026 con le richieste dei PM; seguono le discussioni delle parti civili e delle difese e del responsabile civile; sentenza attesa nei prossimi mesi

2. Di che cosa si discute

Il processo nasce dall'indagine su un presunto sistema di depistaggi costruito attorno ai grandi procedimenti Eni (anzitutto «Eni-Nigeria/OPL 245», sulla licenza petrolifera da circa 1,3 miliardi di dollari). Tra il 2014-2015 e il 2017, presso le Procure di Trani e Siracusa, presero corpo fascicoli su un presunto «complotto» ai danni dei vertici Eni — tra i presunti «congiurati» figuravano i consiglieri indipendenti Karina Litvack e Luigi Zingales, il manager Umberto Vergine, manager prestigiosi come Franco Bernabè, avv. Nino Cusimano, all'epoca GC di Telecom, l'avv. Bruno Cova ex GC Fiat e Parmalat e l'avv. Luca Santa Maria — alimentati, secondo l'accusa, da dichiarazioni e documenti fabbricati; nel 2019 due dei protagonisti, Piero Amara e Vincenzo Armanna, cambiarono fronte, il secondo da luglio 2019 dopo essere stato il «pentito» del processo OPL 245, e accusarono l'amministratore delegato Claudio Descalzi e il dirigente Claudio Granata di aver comprato, nel 2016, la ritrattazione delle accuse su OPL 245 che Armanna aveva mosso nel 2014 e ribadito fino all'aprile 2016 (art. 377-bis c.p.).

Le due letture in campo. Per la requisitoria, il «complotto» fu opera di un'associazione per delinquere composta da Amara e Bianco, con Armanna per una fase; le accuse del 2019 ai vertici furono l'ultimo atto: una calunnia (capo L), maturata quando Eni recise i canali economici che alimentavano i

protagonisti. Il PM ammette che lo scopo del 416 fosse la difesa del CEO, ma, unitamente ad essa, considerano prioritario il movente economico personale. Per la parte civile Santa Maria, il quadro è rovesciato: il complotto avviato dal 2014, da quando Armanna accusò i vertici di Eni, è stato un complesso sistema di potere che si è avvalso strumentalmente di Procure della Repubblica di Trani e Siracusa fino a Milano, per sabotare l'indagine e il processo milanese OPL 245; le accuse del 2019 erano fondate (la subornazione ex art. 377-bis sarebbe documentata dai flussi di denaro Naoc-Fenog-Armanna e dalle concomitanti ritrattazioni processuali oltre che da vari altri indici come l'irregolarità nei pagamenti e nell'aggiudicazione dei contratti da Naoc a Fenog), mentre le prove usate contro gli accusatori a partire dal 2020 — nell'indagine allora condotta dal PM Storari — sarebbero «chimere processuali»: costrutti privi di valore probatorio, originati direttamente o indirettamente dalla difesa Eni e destinati a provare la non attendibilità di Armanna e l'irresponsabilità dei vertici di Eni, vittime. Lo stesso materiale probatorio sarebbe stato utilizzato dalla Procura di Brescia per il processo ai due PM di OPL 245. Il Tribunale dovrà scegliere tra le due ricostruzioni, o disegnarne una propria.

Gli esiti possibili sono speculari. Se il Tribunale escludesse la calunnia ritenendo non false le accuse del 2019 — riportando cioè i fatti nell'alveo del 377-bis, com'era all'origine dell'indagine — cadrebbe il presupposto che oggi fa di Descalzi e Granata le vittime di calunnia: la loro posizione tornerebbe valutabile dalla Procura, con possibili riflessi anche sul capo associativo. Se invece la calunnia sarà confermata, il quadro della requisitoria — Amara, Armanna e Bianco colpevoli con o senza il concorso di Mantovani Vella e Larocca di Eni; Descalzi e Granata vittime — resterà tale e quale.

Le questioni principali rimesse al Tribunale:

- se tra Amara, Bianco e (per una fase) Armanna vi fu associazione per delinquere e con quali ruoli — o se sia fondata l'imputazione originaria, che annovera fra i membri del 416 anche Mantovani, Vella e Larocca — e se vi siano posizioni ulteriori per le quali trasmettere gli atti alla Procura;
- se le accuse del luglio 2019 di Amara e Armanna a Descalzi e Granata integrino calunnia (art. 368) o siano state denunce di subornazione (art. 377-bis) fondate, o comunque non calunniose;
- quale valore attribuire ai flussi di denaro documentati in atti (appalti Naoc→Fenog; pagamenti Fenog→Armanna e Fenog/Napag→Amara) e quale significato alle ritrattazioni di Armanna, in sé documentali, delle accuse originarie;

- se il «Patto della Rinascente» sia provato, o dimostrabile in via indiziaria, o non provato, o provato inesistente e quali gli effetti sul quadri accusatorio;
- se le chat del 2013 tra Armanna, Granata e Descalzi siano autentiche o alterate, e per mano di chi e perchè; lo stesso per le chat wickr e Telegram di Armanna che sono state disconosciute integralmente da Granata;
- quale rilievo abbiano i documenti falsi depositati in Procura nel 2020 per conto del General Counsel di Eni (vicenda «zerbino») e la loro origine — che resta oggetto del processo, perché la nota Alecci-Speroni è stata acquisita dal Tribunale mentre non sono stati ammessi la Nota GdF del 4.7.2025 e i verbali di due indagati Equalize;
- che cosa sia e che cosa implichi la dichiarazione del consulente Bedarida di aver individuato una sincronizzazione “molto strana” tra cellulare di Armanna e un computer terzo non identificato;
- le domande risarcitorie delle parti civili.

3. Cronologia essenziale

Le voci contrassegnate (tesi PC) o (tesi PM) riportano ricostruzioni di parte; le altre si riferiscono ad atti, provvedimenti o fatti non controversi.

2011	Eni e Shell acquisiscono la licenza nigeriana OPL 245: è l'operazione da cui nascerà il processo per corruzione internazionale «Eni-Nigeria» (Milano, 2018-2021). Il valore dell'affare è di circa 1,3 miliardi di dollari; secondo le ricostruzioni dibattimentali di quel processo, la destinazione finale di una parte cospicua — almeno 400 milioni — non è mai stata accertata, essendo stata movimentata in modi che ne hanno impedito la tracciabilità
2013	Eni contesta ad Armanna rimborsi indebiti e lo licenzia; segue conciliazione economica. Primo appalto del board di Naoc (controllata Eni in Nigeria) al fornitore Fenog: River Crossing, 40,5 mln \$
mag.-lug. 2014	Descalzi diventa amministratore delegato (maggio); le indagini della Procura di Milano su OPL 245 sono in corso (a luglio le prime perquisizioni). I consiglieri indipendenti Karina Litvack e Luigi Zingales, nel Comitato Controllo e Rischi, sollevano dubbi sull'affare; nel CdA del 30.7.2014 Descalzi difende i manager e invita chi non si fida a licenziarlo (atti e testimonianze richiamati in memoria)
28-30.7.2014	Video girato negli uffici di Ezio Bigotti: Armanna annuncia che accuserà Eni per OPL 245 («valanga di merda» e avvisi di garanzia). Armanna era stato il project leader Eni dell'affare — voluto da Scaroni e Bisignani — fino alla sua chiusura. Il 30 luglio rende dichiarazioni ai PM di Milano: Scaroni e Descalzi vengono iscritti per OPL 245

21.11.2014	Cena all'hotel Jumeirah (Roma) con Matthew Tonlagha (Fenog). Un incontro di Granata con Tonlagha nella hall è affermato da Amara e Armanna e negato da Granata; l'alibi opposto da Granata (una cena in agenda) risulterà rinviato di una settimana (teste Noviello, ud. 18.9.2025)
17.12.2014	Naoc sblocca a Fenog 1,7 mln \$ in deroga alle procedure interne (audit Eni 46/2019; esame Insulla, ud. 29.5.2025)
gen.-feb. 2015	Fenog versa ad Armanna 800.000 \$. Per tutto il 2015 Armanna non rende dichiarazioni né interviste
2015	A Trani e a Siracusa si sviluppano i fascicoli sul presunto «complotto» anti-Eni: tre esposti anonimi (2015) indicano come «congiurati», a vario titolo, Vergine, Zingales, Litvack, altri professionisti e l'avv. Santa Maria; Trani indaga su Zingales — che aveva chiesto conto ai vertici della fattura Akinmade: «a un ignorante come me questa sembra corruzione» (mail 26.10.2014) — e Zingales nel 2015 lascia il CdA
apr.-mag. 2016	In un giorno non determinato della primavera si sarebbe consumato, a Roma, nei pressi della Rinascente di piazza Fiume, il patto corruttivo con Granata («Patto della Rinascente»): Amara e Armanna dichiareranno (luglio 2019) che Granata consegnò ad Armanna due pagine di testo da integrare nella memoria di ritrattazione; Granata nega; per i PM l'incontro non trova riscontri (v. §§ 5 e 7)
27.5.2016	La difesa di Armanna deposita la memoria che ritratta le accuse a Descalzi. Lo stesso giorno risulta creato ed entrato in vigore il contratto-quadro Fenog-Napag che riconosce ad Amara il 10% degli appalti, con il «Progetto IDU» già elencato (col. Ferri, ud. 23.9.2024)
8-28.7.2016	Il PM Longo (Siracusa) cui la Procura di Trani aveva trasmesso gli atti per incompetenza territoriale invia a Vergine — definito da Amara il «competitor» reale di Descalzi — un avviso di garanzia per diffamazione ai danni di Eni che menziona anche Zingales e Litvack, senza che Eni avesse querelato alcuno dei tre; la querela arriva «postuma» il 28.7, firmata da Mantovani su procura di Descalzi, su testo di Grosso, difensore di Eni in entrambi i procedimenti (OPL 245 e «complotto»); la querela non indica nomi né fattiLo stesso 28.7 il CdA esclude Litvack — già bersaglio in maggio di un articolo diffamatorio dell'agenzia Agir — dal Comitato Controllo e Rischi
ott. 2016 - inizio 2017	Mantovani assume la direzione dell'area Gas & Power prima occupata da Vergine (ottobre 2016); tra fine 2016 e inizio 2017 Vergine, già in corsa per la nomina ad AD nel 2014, è trasferito a un ruolo estero non operativo su proposta di Granata (verbali CdA, KPMG e testi richiamati in memoria)
dic. 2016	Con l'avviso di conclusione delle indagini, il fascicolo «Eni Nigeria» è depositato alle parti e ai difensori: negli atti, le trascrizioni di intercettazioni del novembre-dicembre 2014 e le note della Guardia di Finanza che descrivono i pagamenti Fenog→Armanna. Da questa data — rileva la memoria — è processualmente noto ad Eni che il suo accusatore è pagato dal suo fornitore

9.2-6.3.2017	Armanna invia la mail che accusa il PM De Pasquale e il proprio difensore, che ha appena rinunciato al mandato (capo B): l'accusa è che il PM e l'avvocato avrebbero eterodiretto le accuse da lui mosse contro Descalzi. Il 6 marzo i legali di Eni, Diodà e Grosso, la depositano in Procura, al Procuratore Greco, che la trasmette a De Pasquale
14.3.2017	Il board di Naoc delibera a Fenog l'appalto IDU: 70,3 mln \$; l'audit interno Eni 46/2019 vi rileverà «numerosi vizi e irregolarità»; agli atti vi sono contratti Fenog-Napag e Fenog Armanna che prevedono un pagamento a favore di entrambi del 10% del totale del contratto
20.3.2017	De Pasquale, cui il fascicolo è stato trasmesso da Siracusa, chiede l'archiviazione del «falso complotto»: «non vi è alcuna prova» che Vergine, Zingales e Litvack abbiano tramato contro Eni
lug. 2017	Udienza preliminare OPL 245: Armanna reitera le accuse al suo ex difensore Luca Santa Maria — che nel frattempo lo ha denunciato —; i PM aprono un filone d'indagine sul caso-email che confluirà poi nel troncone principale del «complotto»
feb. 2018	Amara viene arrestato (indagini delle Procure di Roma e Messina) per la fase finale del «complotto» siracusano col PM Longo e Calafiore; Eni, dopo plurimi audit interni, lo rimuove dal proprio albo dei legali esterni. I contratti Naoc con Fenog e i pagamenti Fenog→Armanna in parte proseguono
inizio 2019	Con le Procure di Roma e Milano al lavoro su Fenog e Napag che chiedono a Eni la documentazione completa, Eni risolve i contratti con i due fornitori, interrompendo così i pagamenti di Naoc a Fenog e quindi ad Armanna e Napag
2-15.7.2019	Amara (dal 2.7) e Armanna (anche nel dibattimento OPL 245 tuttora in corso) dichiarano ai PM che la ritrattazione del 2016 fu comprata a seguito del «Patto della Rinascente». Il 13.7 Descalzi e Granata sono iscritti ex art. 377-bis. Il 15.7 Granata querela Armanna. Speroni, General Counsel Eni, conferisce incarichi difensivi e investigativi (Dentons; C&F Partners ex art. 327-bis; «Project Grey», circa 1 milione € in cinque mesi)
17-24.7.2019	OPL 245, udienze del 17 e del 22-24 luglio: Armanna depone rinnovando le accuse OPL 245 e riferendo della subornazione; la difesa Eni rinuncia al controinterrogatorio. La difesa di Casula (il n. 2 di Eni, coimputato) deposita la nota della GdF di Torino con la trascrizione del video Bigotti del 28.7.2014, dichiarando di esserne in possesso da circa un anno e mezzo quale difensore di altro imputato; anche Eni ne disponeva (relazione KPMG) in una versione in cui non compare l'espressione «valanga di merda», mentre compaiono gli annunci degli avvisi di garanzia;
dic. 2019	Amara inizia a verbalizzare dichiarazioni sulla presunta loggia «Ungheria»; i verbali vengono secretati e affidati alla custodia del solo lgt. Daniele Spello (GdF), per volontà di Amara; tra gli affiliati, o presunti tali, una settantina di personalità della magistratura, delle forze armate, top manager, avvocati, politici.

5.1.2020	Prima comparsa dei documenti anonimi sullo «zerbino» di Speroni; altre consegne seguiranno durante l'anno: sono documenti oggettivamente accusatori verso Amara, Armanna, Mantovani e Mazzagatti, e utili a Eni. Vi compare per la prima volta l'accusa ad Armanna di aver corrotto i propri testi nigeriani di OPL 245; tutti i documenti risulteranno falsi
23-29.1.2020	Il 23 gennaio Speroni riferisce oralmente ai militari della GdF e all'Aggiunto Pedio la pista «Armanna corruttore dei testi»; sull'origine dei documenti darà nel tempo versioni non coincidenti — prima l'indagine difensiva «White Moon», poi il plico anonimo trovato sullo zerbino di casa. Il 29 gennaio, in OPL 245, uno dei presunti testi comprati, sentito in aula, disconosce perfino la lettera a sua firma oltre che la conoscenza effettiva di Armanna; è indagato per falsa testimonianza, i cellulari sequestrati; l'indagine termina quasi subito
5.2.2020	OPL 245: il Tribunale rigetta la richiesta dei PM di sentire Amara ex art. 507. I verbali di Amara depositati alle parti il 29 gennaio erano largamente omissati, incluso il passo — riferito de relato, da Bianco — su un presunto «aver accesso» dei difensori Eni al Presidente del collegio (Tremolada); nell'istanza scritta di 507 i PM avevano indicato, senza nomi, «interferenze di difese di taluni imputati nei confronti di magistrati milanesi». Il PM Storari era contrario a che si parlasse del fatto durante l'eventuale esame di Amara. Un'annotazione di PG del 30.6.2022 documenterà che i nove verbali secretati furono aperti in sequenza (12:35:16-12:36:32) sull'hard disk di Spello, mentre il Tribunale era in camera di consiglio sull'istanza: i fatti sono documentali; l'accostamento fra i due eventi è un'inferenza della PC (tesi PC);
9.2.2020	Spello muore d'infarto; non viene disposta autopsia
17.2.2020	Armanna esibisce ai PM, Storari e Pedio, drante un interrogatorio la copia di una pagina di un verbale di Amara secretato: la fuga di notizie Ungheria è conclamata; violento alterco con il PM Storari. La Procura di Milano aprirà un'indagine sulla illecita propalazione solo due anni dopo (v. 20.2.2026)
20.2-3.3.2020	L'avv. Alecci deposita in Procura, per conto di Speroni, estratti bancari accusatori verso Mantovani, Napag (Amara e Mazzagatti) e Armanna, e la chat WhatsApp «vincenzo al.» (75.000 \$, «due possibili testi»); il 3 marzo, una chiavetta con audit interni. È la prima volta che la pista «Armanna corruttore dei testi» affiora in forma documentale. Quattro FIU estere e un provvedimento del GIP (23.1.2024) ne accerteranno la falsità; la falsa chat non sarà valutata nelle indagini fino al 4 luglio 2025
apr.-mag. 2020	Storari, co-titolare del fascicolo con l'aggiunto Pedio, consegna a Davigo copia dei verbali «Ungheria» di Amara; tace il fatto per circa un anno in Procura, anche alla stessa Pedio e al Capo della Procura. Tra la fine del 2020 e il 2021 i verbali arrivano ai giornali e la vicenda esplode: nasce il filone della fuga di notizie e il caso CSM; gli atti del fascicolo era stato inviato da Milano a Perugia; il PM Storari denuncerà la non volontà dei colleghi di OPL 245 e anche del Procuratore di indagare realmente; Storari invia mail in cui, per difendere la competenza di Milano, dichiara che Amara, allo stato, era credibile

23.9.2020	Eni consegna documentazione (agende, badge, riunioni) volta ad attestare che Granata non prese parte all'incontro riferito da Amara e Armanna (nota Eni 535600), Patto Rinascente
ott. 2020	Le prime verifiche antiriciclaggio (FIU) certificano la falsità dei documenti bancari consegnati in Procura il 20 febbraio; a Milano è aperto un fascicolo ad hoc, diverso da quello del "complotto" dove Alecci aveva indirizzato l'istanza 20 febbraio; il fascicolo avrà complesse vicissitudini: Speroni renderà dichiarazioni contraddittorie sulla provenienza dei documenti e per questo sarà indagato
5.11.2020	Sequestro dell'iPhone di Armanna, dopo che le difese di Descalzi e Granata avevano denunciato come false due chat del 2013 tra Armanna e i due vertici, pubblicate su un giornale. Si avvia l'accertamento garantito ex art. 360 c.p.p.: la difesa di Granata - che, come la difesa Descalzi, non ha messo a disposizione dei PM i cellulari dei due vertici - chiede una tecnologia di estrazione integrale che sarà disponibile solo otto mesi dopo; la stessa difesa insiste affinché il 360 sia esteso a tutto il cellulare di Armanna e non solo alle chat 2013; PM Pedio rigetta l'istanza e il provvedimento sarà confermato in Cassazione; nel frattempo il PM Storari avvia sulla copia un accertamento parallelo ex art. 359, senza contraddittorio senza tenerne informati l'Aggiunto e il Capo della Procura
23.12.2020	Una bozza di relazione GdF trasmessa al PM Storari (emersa solo nell'aprile 2026) indica un «possibile incontro» nei pressi della Rinascente, «anche con Granata»
14.1.2021	Nota GdF 23961 (versione definitiva): raccolti i documenti Eni ed esperito l'interpello Sfera sui soli tabulati Amara Armanna e Calafiore, non Granata, conclude che non c'è evidenza dell'incontro alla Rinascente. Lo stesso giorno la GdF, a seguito dell'indagine 359 condotta sulla copia mezzo integrale senza uso della tecnologia richiesta nel 360, segnala l'estrazione dall'iPhone di Armanna di chat con i possibili testi nigeriani in cui si parla di 50.000 \$ loro versati; a metà marzo 2021 De Pasquale e Spadaro obietteranno che quei 50.000 \$ erano il prezzo di un «file» contro Eni, non dei testimoni; l'accusa che nasceva dalle confuse iniziative di Speroni del 23 gennaio e del 20 febbraio, con "vincenzo al." sarà impugnata dal PM Storari, che vorrebbe arrestare Armanna, e poi anche a Brescia sotto forma di accusa di omesso deposito della prova alla difesa Eni, poi si sgonfierà senza dar luogo all'apertura di un procedimento penale contro Armanna
17.3.2021	OPL 245: il Tribunale assolve tutti gli imputati «perché il fatto non sussiste»; diverrà definitiva dopo la rinuncia all'appello della Procura generale. Nella motivazione il Tribunale darà molto peso al video del 28.7.2014 — la cui trascrizione era in atti dal luglio 2019, depositata dalla difesa Casula (v. 17-24.7.2019) — stigmatizzando che i PM non lo avessero depositato alle difese stesse: quell'addebito arriverà tal quale a Brescia, dove reggerà due gradi di giudizio come base della condanna dei due PM, poi annullata dalla Cassazione il 18.6.2026

5-10.11.2021	Relazione del CT del PM (Bedarida) dopo la disponibilità della tecnologia full file system: 45 chat del 2013 (Armanna-Descalzi-Granata) «alterate», ovvero alterato il loro data base, integro il resto (comprese data base Telegram e Wickr); nella relazione, e poi in aula, Bedarida dà atto che l'iPhone di Armanna risultava sincronizzato con un computer non identificato («John Doe»). La notizia però passa inosservata, anche perché Bedarida non la indaga. Cinque giorni dopo Armanna è iscritto per calunnia (415-bis del 2.12.2021)
2022-2025	Processo di Brescia a De Pasquale e Spadaro (rifiuto di atti d'ufficio, per il mancato deposito alla difesa Eni di atti ritenuti favorevoli, consistenti nelle "prove" del PM Storari): condanna a 8 mesi in primo grado (sent. 3178/2024) e in appello (ott. 2025). Il corpus delle prove usate contro Armanna nell'indagine milanese coincide in larga parte con quello su cui Brescia ha avviato l'azione penale contro i due PM (tesi PC)
ott. 2022 - ott. 2024	Il Working Group on Bribery dell'OCSE, nel rapporto di Fase 4 sull'Italia e nel successivo follow-up, critica il drastico calo dei procedimenti per corruzione internazionale e registra 23 delle 48 raccomandazioni non attuate (v. § 10); critica però soprattutto la sentenza del Tribunale su OPL 245, considerata, per il suo apparato motivazionale, non conforme alla Convenzione OCSE firmata anche dall'Italia; grandi critiche vengono all'Italia per la doppia condanna dei due PM di OPL 245
31.1.2023	Il GIP di Milano archivia Descalzi e Granata (377-bis e 416) su conforme richiesta della Procura
13.9.2023	La Procura di Perugia archivia l'indagine sulla presunta loggia «Ungheria», originata dalle dichiarazioni di Amara, anche a causa — secondo la stessa richiesta di archiviazione — della fuga di notizie del 2020-2021, che ne aveva compromesso ogni sviluppo
2023-2024	Rinvio a giudizio: il decreto fissa l'impianto attuale — Descalzi e Granata persone offese della calunnia contestata ad Amara e Armanna; il capo associativo (416) contestato ad Amara, Armanna, Bianco, Mantovani, Vella e Larocca. La calunnia contro Santa Maria e De Pasquale imputata ad Amara Armanna Mantovani Bianco e Lipera. La Cassazione conferma la competenza di Milano (febbraio 2024); in primavera si apre il dibattimento
autunno 2024	Esplode il caso Equalize (dossieraggi). Dagli stralci di intercettazioni fra due esponenti della società, Gallo e Calamucci, emergono — secondo la stampa che li riporta virgolettati — una «pantomima» realizzata per conto di Speroni, con la consegna di documenti sullo «zerbino», la riferita conoscenza di Descalzi, l'attendibilità di Amara all'80% e l'avvenuto orientamento delle indagini poi sfociate nel ribaltamento d'accusa come descritto

17.12.2024	La PC deposita un esposto che collega i dati autentici della chat Armanna-Renda, estratta dall'iPhone di Armanna, alla chat falsa «vincenzo al.» depositata da Alecci-Speroni il 20 febbraio 2020: chi fabbricò il falso conosceva l'originale; dunque, disponeva della copia del telefono prima del sequestro del 5.11.2020. La denuncia Santa Maria non risulta registrata in alcun fascicolo della Procura. L'identità dei dati delle due chat sarà confermata dalla GdF nel 2025 (annotazione 4.7.2025; nota Santamato 2.10.2025)
5.6.2025	Tre ONG (Corner House, Hawkmoth, HEDA) chiedono formalmente al Working Group on Bribery dell'OCSE di accertare la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 5 della Convenzione anticorruzione: un dossier con 60 «red flags» che tratta il caso OPL 245, l'assoluzione e il «complotto», con gli esiti giudiziari allora noti, tra cui la condanna dei PM (v. § 10)
4.7.2025	Annotazione GdF di 136 pagine su «Operazione Grey», Equalize e la genesi dei falsi del 2020: dagli interrogatori dei due esponenti di Equalize intercettati nel 2022 i cui stralci erano stati pubblicati sulla stampa, emerge che la «pantomima» fu opera di Speroni e che la fabbricazione dei falsi sia riconducibile agli incarichi investigativi conferiti nel 2019 (in particolare Carr, ex Kroll); tra le carte, riferiscono Gallo e Calamucci, la fotografia di Gorelick, ex direttore CIA in Italia. La GdF formula ipotesi sulla paternità dei falsi - non escludendo le piste Amaa e Armanna pur se molto improbabili rispetto a quella Speroni - e propone ulteriori accertamenti
20.2.2026	Sentenza sulla fuga dei verbali, nota fin dal 17.2.2020 a seguito di esibizione di una pagina da Armanna ai PM: Amara assolto; Armanna condannato a 2 anni e 6 mesi per calunnia — aveva incolpato il funzionario del Ministero dell'Interno Filippo Paradiso di avergli fornito a pagamento i verbali di Amara, poi ritrattando. Nel filone parallelo, rivelazione di segreto da Storari a Davigo, Davigo è condannato in appello-bis (29.10.2025) in modo irrevocabile; Storari, che gli aveva consegnato i verbali, era stato assolto in via definitiva per mancato ricorso della Procura Generale in Cassazione
19.3.2026	I PM - che sono anche i PM del «complotto» - chiedono l'archiviazione di Speroni nel procedimento connesso sui depositi del 20.2 e 3.3.2020; la decisione del GIP è pendente
21.5.2026	Il Tribunale esclude le prove su Equalize/«Grey» (eccedono il perimetro temporale dei capi) e non ammette le istanze ex art. 507 della PC (annotazione GdF 4.7.2025, rapporto Carr, esame degli operanti e di Speroni, «John Doe»)
18.6.2026	La Cassazione assolve De Pasquale e Spadaro «perché il fatto non sussiste» (le motivazioni non sono ancora depositate); notizie di stampa riportano che De Pasquale avrebbe chiesto al Procuratore Capo copia del cellulare di Speroni e che il Procuratore avrebbe trasmesso il fascicolo a Brescia, competente per i procedimenti che riguardano magistrati milanesi (art. 11 c.p.p.), ipotizzando accuse di De Pasquale, di calunnia, verso magistrati milanesi

24.6.2026	Dopo la Cassazione, le ONG (con ReCommon) rendono noto l'impegno del Working Group OCSE a esaminare le denunce di interferenza politica nel caso OPL 245, ora che il procedimento contro i due PM è concluso: la verifica sull'art. 5 diventa attuale (v. § 10)
25.6.2026	Requisitoria dei PM Barilli e Polizzi e richieste finali

4. Le richieste dei Pubblici Ministeri (25 giugno 2026)

Imputato	Richiesta	Titolo principale
Piero Amara	6 anni e 4 mesi	associazione per delinquere e calunnia ai danni di Descalzi e Granata (capo L)
Vincenzo Armanina	6 anni e 4 mesi	associazione per delinquere e calunnia (capo L)
Michele Bianco	4 anni	associazione per delinquere
Francesco Mazzagatti	3 anni	autoriciclaggio
Giuseppe Calafiore	assoluzione	«per non aver commesso il fatto»
Massimo Mantovani	assoluzione	con formule diverse secondo i capi
Antonio Vella	assoluzione	ritenuto estraneo alle condotte contestate
Altri imputati e Napag s.r.l.	assoluzioni o proscioglimento per prescrizione	secondo le singole posizioni

Fonte: cronache di stampa del 25-26.6.2026 (Il Fatto Quotidiano, La Sicilia, Ansa e altre); il dettaglio integrale delle richieste, capo per capo, risulta dal verbale d'udienza. In procedimento separato, il 19.3.2026, gli stessi PM hanno chiesto l'archiviazione della posizione di Stefano Speroni.

5. La tesi della requisitoria, in sintesi

I PM hanno definito la vicenda «uno dei più feroci attentati alla vita giudiziaria ed economica del Paese». In estrema sintesi, secondo l'accusa:

- esistette un'associazione per delinquere fra Amara, Bianco e, per una fase, Armanina, che costruì il falso «complotto» anti-Eni attraverso Procure compiacenti (Trani, Siracusa), esposti anonimi e atti fabbricati, traendone utilità professionali ed economiche;
- il movente della calunnia del 2019 (capo L) fu economico: in quell'anno si chiuse «un canale di approvvigionamento importante di denaro per Armanina e anche Amara» (la risoluzione dei contratti Fenog e Napag);

- la «causa remota» del disegno risale al video del 28.7.2014, che rivelerebbe la volontà di Armanca di usare «la leva giudiziaria contro i vertici della società»;
- sull'accusa di subornazione mossa nel 2019 ai vertici (art. 377-bis) vi è «lo zero assoluto» di prova: l'incontro alla Rinascente non trova riscontri (Nota GdF 14.1.2021); la ritrattazione del 2016 è «innegabile» ma non ne è provato l'acquisto; i flussi di denaro sono «un dato obiettivo» che non dimostra un accordo con i vertici;
- le chat del 2013 sono alterate (relazione CT Bedarida, 5.11.2021) e rientrano nella strategia calunniosa contestata ad Armanca;
- le posizioni sono differenziate: assoluzione per Calafiore, Mantovani e Vella; prescrizioni o assoluzioni per altri; condanna di Mazzagatti per autoriciclaggio.

Nota: la sintesi è ricavata dalle cronache e dai passaggi della requisitoria citati nella memoria, sulla base della trascrizione non ufficiale dell'audio (Radio Radicale); il contesto esatto dei singoli virgolettati va riscontrato sull'audio.

6. La tesi della memoria di parte civile, in sintesi

La memoria («Peregrinazione tra 377-bis e 368 — Chimere processuali») ruota attorno a una categoria: la chimera processuale — un costrutto a contenuto probatorio nullo o scadente che un PM «mette in opera come se fosse prova», su iniziativa diretta o indiretta della difesa Eni. La memoria ne distingue tre gradi: la chimera subita (un documento autentico usato oltre ciò che prova: il video del 2014), la chimera coltivata (mosse difensive lecite che orientano l'indagine: la denuncia di falsità delle chat 2013), la chimera fabbricata (prove false immesse nel processo: i depositi del 2020; la mail del 9 febbraio 2017 contro De Pasquale e Santa Maria).

Gli argomenti portanti:

- la «montagna»: i dati documentali che, per la PC, provano una subornazione reiterata (art. 377-bis) — quattro appalti Naoc→Fenog per oltre 23 mln \$ (2013-2017); 800.000 \$ a Armanca nel 2015 e 6,46 mln € dal 2015 al 2021; contratti di «consulenza» al 10% per Armanca e per Napag/Amara; tre coincidenze di calendario (cena Jumeirah → sblocco di 1,7 mln \$ in 26 giorni; ritrattazione e contratto Napag lo stesso 27.5.2016; deposito della mail calunniosa → delibera IDU in una settimana); l'iscrizione dei vertici del 13.7.2019;
- sette «chimere» esaminate capitolo per capitolo (il video del 28.7.2014; la cena Jumeirah; la Rinascente; le chat del 2013; Telegram e Wickr; lo «zerbino»; la fuga di notizie), più due capitoli su fatti: il secondo video

del 18.12.2014 e la mail del 9.2.2017 (capo B);

- i fatti valorizzati: la falsità, giudizialmente accertata, dei documenti depositati nel 2020 da Alecci-Speroni (quattro FIU estere; provvedimento GIP 23.1.2024); la chat falsa «vincenzo al.» costruita con dati autentici dell'iPhone di Armanna prima del sequestro (annotazione GdF 4.7.2025); il computer anonimo «John Doe» sincronizzato con quell'iPhone (relazione CT, p. 12); la caduta in aula dell'alibi di Granata per il Jumeirah; la bozza GdF del 23.12.2020 di segno opposto alla nota definitiva sulla Rinascente; gli accessi ai verbali secretati durante la camera di consiglio del 5.2.2020;
- il rovescio interno della manovra: per la PC, il «falso complotto» della prima fase servì anche a epurare gli scomodi dentro Eni — l'estromissione di Litvack, le dimissioni di Zingales, il trasferimento di Vergine — e a premiare i fedeli (v. § 8);
- la conclusione: il capo L andrebbe rovesciato — le accuse del 2019 erano fondate, la subornazione dei vertici reale, e le condotte da perseguire sarebbero semmai la fabbricazione e l'uso di prove false; di qui la critica all'esclusione delle prove su Equalize/«Grey» e alla richiesta di archiviazione di Speroni.

La memoria dichiara il proprio metodo (l'«abduzione alla migliore spiegazione», su modello Cass. SS.UU. Francese) e il proprio statuto: i fatti richiamati sono atti del processo; il disegno complessivo è un'inferenza della parte.

7. I nodi del contrasto: le due letture a confronto

Questione	Lettura della requisitoria	Lettura della memoria PC
Video del 28.7.2014	«Causa remota» del disegno calunnioso: mostra la volontà di usare la leva giudiziaria contro i vertici	Sfogo che non prova la falsità delle accuse; Armanna era intraneus in OPL 245; se anche fosse ricatto — e non è provato — il tentativo di estorsione non prova la falsità delle notizie che si minaccia di propalare, semmai il contrario; nessun manager querelò mai Armanna per le accuse su OPL 245; per dodici anni il video ha sostituito la confutazione nel merito con l'argomento della «valanga di merda» e degli avvisi di garanzia. La trascrizione, peraltro, fu depositata in OPL 245 già nel luglio 2019 dalla difesa Casula — che dichiarò di averla da un anno e mezzo — e anche Eni ne disponeva (KPMG): le difese avevano l'atto ben prima del processo di Brescia ai PM per il suo mancato deposito
Flussi Naoc→Fenog →Armanna (e Napag)	«Un dato obiettivo», che però non prova un accordo con i vertici; la loro cessazione nel 2019 è il movente della calunnia	Prezzo del silenzio (2015) e della ritrattazione (2016-17): un 377-bis reiterato; pagamenti fuori procedura, imposti dall'alto della filiera
Ritrattazione del 27.5.2016 e incontro «Rinascente»	Ritrattazione «innegabile», ma acquisto non provato: gli accertamenti GdF (nota 14.1.2021) non riscontrano l'incontro; sul 377-bis «lo zero assoluto»	Accertamento costruito per non trovare: strumento inidoneo («Sfera»), tabulati di Granata mai acquisiti, finestra temporale chiusa prima del deposito; la bozza GdF 23.12.2020 vedeva un «possibile incontro»; il contratto Napag entra in vigore lo stesso giorno; la busta sigillata con l'originale della nota non è mai stata aperta; e Calafiore, che l'incontro lo ha confermato, è richiesto assolto «per non aver commesso il fatto»
La «fase 1» e i consiglieri indipendenti (2015-2017)	Il falso «complotto» fu fabbricato dall'associazione (esposti anonimi, Procure di Trani e Siracusa condizionate); tra i danneggiati anche Vergine, Zingales e Litvack	Gli stessi atti mostrerebbero che la manovra giovò ai vertici e fu da essi assecondata: l'avviso siracusano senza querela «sanato» dalla querela firmata Mantovani su procura di Descalzi; Litvack esclusa dal CCR e lasciata senza copertura legale; Vergine — il concorrente di Descalzi per la nomina — trasferito su proposta di Granata; Mantovani promosso al suo posto: un regolamento di conti interno coperto dal «falso complotto»

Questione	Lettura della requisitoria	Lettura della memoria PC
Chat del 2013	Alterate (CT Bedarida): tassello della strategia calunniosa di Armanna	Comunque irrilevanti (anteriori di un anno alle accuse, non provano né 377-bis né 368); alterazione senza autore, modo, tempo; log distrutti da una connessione in rete dell'8.4.2021; il computer «John Doe» mai approfondito, prova che l'iPhone di Armanna era controllato da un computer esterno non identificato; Telegram e Wickr integre per lo stesso CT, ma sconosciute da Granata, i cui dispositivi non sono mai stati analizzati
Vicenda «zerbino» e chat «vincenzo al.» (2020)	Estranea al perimetro dei capi (che si fermano al 2019); per Speroni è stata chiesta l'archiviazione, non essendo provata la sua consapevolezza della falsità	Corpo del reato dentro il fascicolo: falsi accertati, costruiti con dati autentici dell'iPhone prima del sequestro, diretti a orientare le indagini su Armanna; l'archiviazione lascerebbe i falsi senza autore, malgrado le prove acquisite dagli stessi PM indichino — per la PC — tracce solide che tutto nacque dentro Eni, dal luglio 2019, con l'ausilio di una formidabile potenza di fuoco di agenzie private di intelligence globale (fino all'allusione, fatta da un uomo di Equalize, all'ex capostazione CIA in Italia)
Prove Equalize / «Operazione Grey»	Escluse dal Tribunale con ordinanza 21.5.2026 perché eccedenti il perimetro dell'imputazione	Provarebbero la genesi dei falsi e il «complotto vero»; la loro esclusione priva il processo del contesto necessario; per la PC è ancor più grave la volontà di chiudere ogni investigazione, ricavabile dalla richiesta di archiviazione dei PM a favore di Speroni

Questione	Lettura della requisitoria	Lettura della memoria PC
Fuga di notizie e accessi del 5.2.2020	Non è oggetto dei capi di questo processo (i relativi fatti sono giudicati in altri procedimenti)	Amara, in uno dei verbali secretati, dichiarò di aver saputo da Bianco che i difensori Eni avevano «accesso» al Presidente del collegio OPL 245; a Brescia la relativa indagine sarebbe stata archiviata, ma non ne sono noti i motivi. Il dato forense degli accessi, accostato all'esito dell'udienza OPL 245 del 5.2.2020, inciderebbe sulla correttezza dell'intero processo e anche sul «complotto»; l'ipotesi di una comunicazione penalmente illecita tra Procura e Tribunale è dichiarata come tale — un'ipotesi suffragata, per la PC, da dati oggettivi tratti da documenti incontrovertibili, non un fatto accertato

8. Chi è chi

Ruoli indicati con riferimento a questo processo. Le qualifiche aziendali sono quelle dell'epoca dei fatti.

Piero Amara	avvocato esterno di Eni fino al 2018; dichiara di aver avuto un ruolo nella nomina di Descalzi ad AD nel 2014; risulta oggettivamente molto addentro al sistema di potere di quegli anni, con rapporti documentati con esponenti di spicco della politica; per l'accusa figura centrale dell'associazione; coinvolto in numerosi procedimenti collegati; richiesti 6 anni e 4 mesi
Vincenzo Armanca	ex dirigente Eni, project leader di OPL 245 ad Abuja, voluto da Scaroni e Bisignani; accusatore dei vertici nel 2014-2016, ritrattò e tornò ad accusare nel 2019; richiesti 6 anni e 4 mesi; condannato in primo grado (2 anni e 6 mesi) nel filone della fuga dei verbali, per aver indicato come fonte a pagamento dei verbali di Amara il funzionario del Ministero dell'Interno Filippo Paradiso, secondo il Tribunale calunniandolo
Michele Bianco	avvocato dell'ufficio legale interno Eni; richiesti 4 anni
Giuseppe Calafiore	avvocato, già socio di Amara; presente, secondo le ricostruzioni, al «Patto della Rinascente», ma senza avervi preso parte; richiesta assoluzione
Francesco Mazzagatti / Napag	imprenditore di Gioia Tauro, socio della Napag Italia s.r.l.: la società vendeva bibite e succhi di frutta e, dopo l'incontro con Amara, entrò nell'albo fornitori di Eni e nel mercato dei prodotti petroliferi; richiesti 3 anni per autoriciclaggio

Mantovani, Vella, Larocca, Ferraro, Gaboardi, Lipera	coimputati a vario titolo (ex responsabile affari legali Eni — subentrato nel 2016 a Vergine nell’area Gas & Power —; ex vertice upstream; avvocati e altri); Mantovani, Vella e Larocca figurano nel capo associativo dell’imputazione; per Mantovani e Vella è stata chiesta l’assoluzione
Claudio Descalzi	amministratore delegato di Eni; parte civile; persona offesa del capo L; già indagato ex artt. 377-bis e 416 e archiviato (31.1.2023)
Claudio Granata	alto dirigente Eni (già responsabile delle Relazioni esterne); parte civile; persona offesa del capo L; già indagato e archiviato; al centro delle vicende Jumeirah, Rinascente e chat
Eni S.p.A.	parte civile; le sue difese e strutture (legale, security, audit) ricorrono in tutta la vicenda
Luca Santa Maria	avvocato; difensore di Armanna fino al 9.2.2017; persona offesa della calunnia del capo B; parte civile danneggiata anche per il capo A; autore della memoria
Karina Litvack e Luigi Zingales	consiglieri indipendenti Eni e membri del Comitato Controllo e Rischi dal 2014; sollevarono per primi i dubbi su OPL 245; indicati fra i «congiurati» negli esposti anonimi del 2015; Zingales lasciò il CdA nel 2015, Litvack fu esclusa dal CCR nel luglio 2016; l’archiviazione del 20.3.2017 esclude ogni prova a loro carico; estranei al processo
Umberto Vergine	manager Eni (Chief Midstream Gas & Power), nel 2014 in corsa per la nomina ad AD poi andata a Descalzi; destinatario dell’avviso di garanzia siracusano dell’8.7.2016; trasferito nel 2016-17 a un ruolo estero non operativo; estraneo al processo
Paolo Scaroni	amministratore delegato Eni fino al 2014; imputato e assolto prima nel processo Algeria e poi in OPL 245; estraneo a questo processo
Roberto Casula	manager Eni (E&P), il «numero 2» operativo dell’epoca; coimputato e assolto in OPL 245; la sua difesa depositò nel luglio 2019 la trascrizione del video del 28.7.2014; estraneo a questo processo
Stefano Speroni	General Counsel Eni dal 2019; consegnò in Procura, tramite l’avv. Alecci, i documenti del 2020 risultati falsi; indagato in procedimento connesso, con richiesta di archiviazione dei PM (19.3.2026) su cui il GIP non ha ancora deciso
Charles Carr / Equalize / Bigotti	Carr: consulente investigativo (area Kroll/K2) incaricato nel 2019 («Project Grey»); Equalize: società di investigazioni al centro dell’inchiesta dossieraggi 2024, che ricevette copia dei documenti «piovuti» a Speroni (interrogatori Gallo e Calamucci, 2025); Ezio Bigotti: imprenditore, nei cui uffici furono girati i video del 2014
Matthew Tonlagha / Fenog / Naoc	Tonlagha: Executive Director di Fenog, fornitore nigeriano; Naoc: controllata Eni in Nigeria, committente degli appalti; Insulla ne era il Direttore Generale
Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro	PM del processo OPL 245; condannati a Brescia per rifiuto di atti d’ufficio, assolti dalla Cassazione il 18.6.2026 («il fatto non sussiste»)

Laura Pedio e Paolo Storari	aggiunto e sostituto co-titolari delle indagini nella prima fase (Pedio dal 2017, affiancata da Storari nel periodo 2019-2021); Storari consegnò a Davigo i verbali «Ungheria» e in quel filone è stato assolto in via definitiva; Piercamillo Davigo (ex consigliere CSM) è stato invece condannato (appello-bis, 29.10.2025)
Daniele Spello	luogotenente GdF, custode unico dei verbali secretati di Amara; morto il 9.2.2020
Bedarida / Graziani	Bedarida: consulente tecnico del PM sulle chat 2013 (relazione 5.11.2021); Graziani: consulente tecnico di parte Armanina, di segno critico (ud. 9.4.2026)

9. I procedimenti collegati

Procedimento	Oggetto	Esito / stato
«Eni-Nigeria» OPL 245 (Trib. Milano)	corruzione internazionale per la licenza OPL 245 (imputati, tra gli altri, Eni, Descalzi, Scaroni e Casula)	assoluzione di tutti (17.3.2021, «il fatto non costituisce reato»), definitiva dopo la rinuncia all'appello della Procura generale
Brescia – De Pasquale e Spadaro	rifiuto di atti d'ufficio: mancato deposito alla difesa Eni di atti ritenuti favorevoli (tra cui il video del 28.7.2014)	condanna a 8 mesi in primo grado (3178/2024) e in appello (ott. 2025); assolti dalla Cassazione il 18.6.2026 «perché il fatto non sussiste»
Fuga dei verbali «Ungheria» (Milano e filoni connessi)	rivelazione dei verbali secretati di Amara; calunnie collegate	Storari assolto in via definitiva per la consegna a Davigo; Davigo condannato (appello-bis 29.10.2025); Amara assolto e Armanina condannato a 2 anni e 6 mesi (Trib. Milano, 20.2.2026)
Loggia «Ungheria» (Perugia)	verifica delle dichiarazioni di Amara sull'esistenza di una loggia segreta, i cui presunti membri sono indicati da Amara; la «vera lista» sarebbe a Dubai: Calafiore si offrì di recuperarla con l'ausilio della PG, ma non se ne fece nulla	archiviazione a Perugia (13.9.2023), correlata a una fuga di notizie che avrebbe reso inutile l'indagine; a Milano il difetto di prova si è convertito in accusa di calunnia contro Amara, come se la menzogna fosse provata; il fascicolo è ora a Brescia

Procedimento	Oggetto	Esito / stato
Trani, Siracusa, Potenza-Messina	condizionamento di uffici giudiziari nell'orbita del «falso complotto»: il procuratore Capristo a giudizio a Potenza per la corruzione di Amara a Trani; il PM Longo ha patteggiato a Messina la corruzione per i fatti di Siracusa	procedimenti definiti o in corso: tra gli esiti, l'arresto di Longo (2018) e di Capristo (2021) e il patteggiamento di Longo per corruzione in atti giudiziari
Procedimento «Speroni» (Milano)	i depositi in Procura del 2020 (documenti utili alla difesa Eni, poi risultati falsi); reiterate dichiarazioni ai PM sull'origine dei documenti (l'ipotesi dello «zerbino» ripetuto nel tempo viene da Speroni)	richiesta di archiviazione dei PM (19.3.2026); decisione del GIP pendente
Equalize / dossieraggi (Milano)	accessi abusivi a banche dati e dossier illegali; interseca l'«Operazione Grey»	indagine in corso (dal 2024); prove escluse dal presente processo con ordinanza 21.5.2026

10. La dimensione internazionale: l'art. 5 della Convenzione OCSE

La vicenda ha da anni una proiezione internazionale, che il lettore deve conoscere per pesare entrambi gli atti. L'art. 5 della Convenzione OCSE contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (1997), ratificata dall'Italia, impone che le indagini e l'azione penale in materia non siano influenzate «da considerazioni di interesse economico nazionale, dal potenziale effetto sulle relazioni con un altro Stato o dall'identità delle persone fisiche o giuridiche coinvolte». Eni è una società a controllo pubblico e «campione nazionale» dell'energia; OPL 245 toccava le relazioni con la Nigeria; gli imputati assolti erano i vertici del principale gruppo industriale del Paese: il caso OPL 245 è perciò divenuto un banco di prova internazionale dell'art. 5.

- i rapporti di monitoraggio: il Working Group on Bribery (WGB), organo OCSE di vigilanza sulla Convenzione, nel rapporto di Fase 4 sull'Italia (ottobre 2022) ha espresso serie preoccupazioni per il drastico calo dei procedimenti per corruzione internazionale dopo le assoluzioni dei grandi casi, formulando 48 raccomandazioni; il follow-up dell'ottobre 2024 ne ha registrate 23 non attuate. La memoria richiama inoltre la critica, formulata in sede OCSE, al metodo «atomistico» di valutazione della prova seguito nella sentenza OPL 245;
- la denuncia delle ONG: il 5 giugno 2025 Corner House (Regno Unito), Hawkmoth (Paesi Bassi) e HEDA (Nigeria) hanno chiesto formalmente al WGB di accertare la violazione dell'art. 5 da parte dell'Italia, depositando un dossier che elenca 60 «red flags» di interferenza politica nella

gestione del caso OPL 245: tra questi, le ammissioni sull'«inquinamento» dell'indagine, il presente processo milanese e la condanna — poi annullata — dei due PM;

- la procedura in corso: dopo l'assoluzione definitiva di De Pasquale e Spadaro (18.6.2026), le ONG (con l'italiana ReCommon) hanno reso noto (24.6.2026) che il WGB si era impegnato a esaminare le denunce una volta concluso il procedimento contro i due magistrati: quella condizione si è ora verificata. Secondo le stesse ONG, il WGB aveva già ritenuto l'assoluzione OPL 245 non conforme agli standard della Convenzione (affermazione loro, da riscontrare sui rapporti ufficiali);
- che cosa è — e che cosa non è: la verifica OCSE è un meccanismo di monitoraggio fra Stati; riguarda l'Italia, non gli imputati di questo processo; non è un giudizio penale e non vincola il Tribunale. Per la memoria, però, è il contesto che dà rilievo «di sistema» alla vicenda: le due letture del processo — calunnia privata o interferenza organizzata — hanno esiti opposti anche su questo piano.

11. Glossario minimo

art. 416 c.p.	associazione per delinquere: tre o più persone stabilmente organizzate per commettere delitti	art. 377-bis c.p.	induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, mediante violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o utilità («subornazione», nel lessico della memoria)
art. 368 c.p.	calunnia: incolpare di un reato, con denuncia o altro atto, chi si sa innocente	art. 372 c.p.	falsa testimonianza
art. 507 c.p.p.	potere del giudice, chiusa l'istruttoria, di ammettere nuove prove assolutamente necessarie	artt. 359/360 c.p.p.	accertamenti tecnici del PM: ripetibili, senza contraddittorio (359); irripetibili, con avviso alle difese (360)
art. 415-bis c.p.p.	avviso di conclusione delle indagini preliminari	art. 327-bis c.p.p.	investigazioni difensive affidate dal difensore a consulenti e investigatori

art. 416 c.p.	associazione per delinquere: tre o più persone stabilmente organizzate per commettere delitti	art. 377-bis c.p.	induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, mediante violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o utilità («subornazione», nel lessico della memoria)
art. 11 c.p.p.	competenza per i procedimenti che riguardano magistrati: per Milano decide Brescia	R.G.N.R. / R.G. dib.	registri generali: notizie di reato / dibattimento
GIP	giudice per le indagini preliminari	CT	consulente tecnico (del PM o di parte)
FIU	Financial Intelligence Unit: unità antiriciclaggio nazionali; quattro FIU estere hanno negato l'esistenza dei conti indicati nei documenti del 2020	«Sfera»	applicativo di analisi dei tabulati telefonici usato negli accertamenti GdF sulla Rinascente
Requisitoria	discussione finale del PM, con le richieste di condanna o assoluzione	Parte civile	il danneggiato dal reato che chiede il risarcimento nel processo penale
SS.UU. «Franzese»	Cass., Sez. Unite, n. 30328/2002: lo standard della «probabilità logica», richiamato dalla memoria come metodo	art. 5 Conv. OCSE / WGB	divieto di influenze da interesse economico nazionale, relazioni con altri Stati o identità delle persone sui procedimenti per corruzione internazionale; il Working Group on Bribery ne monitora il rispetto

12. Criteri di lettura

- Memoria e requisitoria sono atti di parte in senso ampio: nessuno dei due decide. Decide la sentenza, attesa nei prossimi mesi.
- Nel leggere la memoria conviene distinguere, come essa stessa rivendica, i fatti documentali richiamati (bonifici, contratti, audit, delibere, provvedimenti, verbali, con le fonti tra parentesi) dalle

inferenze che li collegano in un disegno: le prime sono verificabili sugli atti; le seconde sono la tesi della parte.

- I virgolettati della requisitoria derivano dalla trascrizione dell'audio pubblico (Radio Radicale) e possono contenere imprecisioni: la stessa memoria ne annuncia il riscontro sull'audio.
- La falsità dei documenti depositati nel 2020 è accertata da atti richiamati nel processo (FIU estere; provvedimento GIP 23.1.2024); la loro paternità, invece, non è mai stata giudizialmente attribuita: nessuno risulta a oggi imputato o indagato per la loro fabbricazione.
- Tutti gli imputati si presumono non colpevoli fino a sentenza irrevocabile. Stefano Speroni non è imputato in questo processo; la richiesta di archiviazione che lo riguarda attende la decisione del GIP.
- La verifica OCSE (§ 10) riguarda lo Stato italiano e non produce effetti penali su alcuno; è riportata perché entrambe le letture del processo vi si misurano.
- Dove le versioni divergono (Jumeirah, Rinascente, chat, zerbino, fase 1), questa scheda riporta entrambe le letture; l'attribuzione delle fonti è indicata nel testo.

Fonti della scheda: la memoria di parte civile qui pubblicata e gli atti in essa richiamati; le cronache di stampa del 25-26 giugno 2026 sulle richieste dei PM e del 18-19 giugno 2026 sull'assoluzione di De Pasquale e Spadaro; i rapporti del Working Group on Bribery OCSE (Fase 4, 2022; follow-up, 2024); la richiesta delle ONG al WGB del 5.6.2025 e il loro comunicato del 24.6.2026.